

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530: Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro (G. U. 25 aprile 1927, n. 95).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 818, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e concernente la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa la igiene del lavoro nonchè le penalità per le trasgressioni ai regolamenti stessi;

Visto lo schema di regolamento generale predisposto dalla Commissione all'uopo nominata in conformità del decreto-legge precitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Economia nazionale, di concerto col Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento generale per l'igiene del lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regolamento generale sull'igiene del lavoro.

TITOLO I.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 1. — Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aziende industriali, commerciali ed agricole che impiegano nel lavoro persone remunerate a salario, od a cottimo, o ad opera, o sotto qualunque altra forma, salvo le limitazioni o le eccezioni che saranno indicate nei singoli articoli ed escluse in ogni caso, nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, quelle gestite dall'esercente col solo aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi e, nei riguardi delle aziende agricole, quelle indicate nel capoverso dell'articolo 42.

Sono comprese fra le aziende alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici e gli opifici e i laboratori annessi sia a case di salute, sia ad ospizi, ospedali ed altri istituti pubblici di beneficenza.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e delle altre aziende ferroviarie le disposizioni del presente regolamento saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano invece al lavoro a bordo delle navi, nonchè ai lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, eccezione fatta, nei riguardi di detti lavori sotterranei, delle disposizioni dell'articolo 39 circa i pesi di cui possono essere gravati i fanciulli e i giovani che vi siano addetti.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Segnalazione e custodia delle sostanze nocive.

Art. 2. — Nei lavori che si compiono nelle aziende industriali e commerciali, nei quali si adoperino materie asfissianti, tossiche od infettanti o specificamente nocive alla salute, o nei quali le dette materie possono prodursi in conseguenza del lavoro stesso, l'esercente è obbligato ad avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo cui si espone, nonchè ad indicargli i modi di prevenire i danni ed a fornirgli i mezzi di preservazione adatti.

Art. 3. — Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono sempre portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere per contrassegno la parola *veleno* ed il segno del teschio.

Cassetta di pronto soccorso.

Art. 4. — Nelle aziende industriali nelle quali sono normalmente occupati almeno 25 lavoratori, devono trovarsi sempre pronti, a cura ed a spese dell'esercente, una cassetta od un armadietto chiudibili a chiave, dove siano custoditi i presidi chirurgici e farmaceutici indispensabili per prestare le prime immediate cure ad un individuo ferito o colpito da malore improvviso.

Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà, in relazione all'importanza e alla natura delle aziende, la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici, che dovranno essere contenuti nella cassetta di pronto soccorso.

Tutte le altre aziende industriali che siano soggette al testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, devono avere un pacchetto di medicazione contenente i materiali indispensabili. Quando però si trovino in condizioni di speciali difficoltà per provvedere convenientemente alle prime immediate cure, il Circolo d'ispezione del lavoro potrà prescrivere anche ad esse di tenere la cassetta di cui al 1° comma del presente articolo.

Camera di medicazione.

Art. 5. — In ogni azienda industriale in cui il lavoro presenti rischi di scoppio, di asfissia, di infezioni o di avvelenamenti, si dovranno tenere i presidi chirurgici e farmaceutici di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente.

Quando il numero degli operai occupati sia superiore ai cinque, si dovrà anche tenere una stanza convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita:

a) dei presidi chirurgici e farmaceutici di cui al comma precedente;

b) di un lettuccio con materasso e cuscino rivestiti di tela impermeabile e di almeno due coperte di lana;

c) di una barella per l'eventuale trasporto del malato. Questa può sostituire il lettuccio quando sia fornita di materasso e di cuscino;

d) di acqua per bere e per lavarsi.

Medico di fabbrica.

Art. 6. — Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, e che verranno indicate in un elenco da compilarsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, i lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro, per constatare se abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza devono esporsi;

b) successivamente, a periodi da indicarsi nello stesso elenco, per constatare il loro stato di salute.

Art. 7. — Nelle aziende contemplate dagli articoli 2, 4, 5, un cartello affisso in luogo ben visibile indicherà il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino allo stabilimento.

Nelle aziende di cui al 1° comma dell'articolo 4 e all'articolo 5, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, avrà l'incarico di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso e di prestarlo eventualmente ai feriti ed ai malati in attesa del medico.

Altezza, cubatura, superficie.

Art. 8. — I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupino più di 5 operai, ed in ogni caso in quelle indicate negli articoli 2, 4 e 5 del presente regolamento, devono essere i seguenti:

a) locali costruiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento:

altezza netta non inferiore a m. 3;

cubatura non inferiore a mc. 10 per persona;

ogni persona occupata in ciascun ambiente deve disporre

di una superficie di almeno mq. 2;

b) locali costruiti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento:

altezza netta minima, m. 2.50;

cubatura mc. 8 per persona.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche lo richiedano i Circoli d'ispezione del lavoro potranno consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno prescrivere per le aziende industriali non indicate nel primo comma l'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi da lavoro, quando questi siano ritenuti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori in essi occupati.

Locali semi-sotterranei.

Art. 9. — I locali chiusi semi-sotterranei, quando si trovino collocati sotto il livello del terreno circostante per non più di tre quarti della loro altezza, possono essere destinati al lavoro, anche se questo sia continuativo, purchè rispondano alle altre condizioni del presente regolamento ed il Circolo d'ispezione del lavoro, a causa della natura dell'esercizio o per il modo come questo si compie, li ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

In deroga al precedente comma potranno essere compiute nei locali sotterranei o semi-sotterranei le operazioni relative alla vinificazione e quelle altre per le quali necessità di carattere tecnico impongano la loro esecuzione in detti locali.

Copertura, pavimento, pareti ed aperture.

Art. 10. — A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, è vietato nelle aziende industriali e commerciali adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondono alle seguenti condizioni:

- a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficienti ad un rapido ricambio dell'aria;
- b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa da permettere una facile pulizia.

Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento avrà superficie unita ed impermeabile, e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetto o di graticolato, se gli operai non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe impermeabili.

Illuminazione.

Art. 11. — A meno che non sia richiesto diversamente dai bisogni della lavorazione, i locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali debbono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.

È permessa tuttavia l'illuminazione artificiale totale o parziale;

a) in qualunque locale, quando sia richiesta da necessità tecniche della lavorazione;

b) nei locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quando non sia possibile dotarli di una sufficiente luce naturale.

Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere bene illuminati, e, quando è possibile, a luce diretta.

L'illuminazione artificiale deve essere sufficiente per quantità, distribuzione e intensità di sorgenti luminose.

Temperatura.

Art. 12. — La temperatura dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali dev'essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.

È consentito, quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, che vengano forniti ai lavoratori altri mezzi efficaci di difesa contro le temperature troppo alte o troppo basse.

Nel giudicare della temperatura conveniente per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

Art. 13. — Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro, di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria coi prodotti della combustione, fatta eccezione dei casi in cui per l'ampiezza del locale un tale impianto non sia attuabile.

Art. 14. — L'esercente deve adottare i mezzi opportuni perchè gli operai possano mettersi al riparo dalle irradiazioni calorifiche nei periodi di tempo in cui non sono costretti a rimanervi esposti per causa delle esigenze di lavoro.

Quando le irradiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, gli operai devono essere muniti, a seconda dei casi e compatibilmente con le esigenze tecniche, di occhiali affumicati od anche di schermi capaci di difendere tutto il viso.

Apparecchi analoghi di protezione si devono fornire agli operai contro la fiamma ossidrica od ossiacetilenica e al personale operatore e di assistenza contro i raggi X, i raggi ultravioletti ed altre irradiazioni.

Sviluppo di vapori.

Art. 15. — Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria sia soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Ricambio dell'aria.

Art. 16. — L'aria dei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali e commerciali deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata.

Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.

Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.

Art. 17. — In tutti i lavori nei quali si svolgano gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne od a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai.

L'aspirazione dei gas, vapori, odori, fumo o polveri deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Art. 18. — È proibito far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possono esservi gas deleteri se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera gli operai devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, provveduti anche di apparecchi di protezione.

Acqua.

Art. 19. — In ogni luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Art. 20. — Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

Agli operai che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 28 l'industriale fornirà anche i mezzi detersivi adatti e quelli per asciugarsi.

Pulizia dei locali.

Art. 21. — Le materie di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente, e, ove occorra, disinfettati.

Art. 22. — Nelle aziende industriali e commerciali l'esercente deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo la sollevazione delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori.

L'esercente dovrà tenere, nelle aziende predette, sputacchiere, da pulirsi e da disinfettarsi convenientemente, tanto nei locali chiusi di lavoro quanto nelle scale e in altri luoghi di passaggio.

Nei locali e luoghi predetti è fatto obbligo ai lavoratori di servirsi, per sputare, delle sputacchiere: i trasgressori sono puniti a norma dell'articolo 56.

Sedili.

Art. 23. — Nei locali delle aziende industriali in cui si compiano lavori non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, l'esercente deve mettere sedie o panche in numero sufficiente a disposizione dei lavoratori, perchè possano sedersi durante tali periodi.

Rumori e scuotimenti.

Art. 24. — Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori si devono prendere i pos-

sibili provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità, avendo cura di non esporvi senza motivo i lavoratori non adetti a quelle lavorazioni.

Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro.

Art. 25. — I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro delle aziende industriali e commerciali devono essere sistemati in guisa da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.

Art. 26. — Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze l'esercente non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri.

Il Circolo d'ispezione del lavoro potrà consentire deroghe a questa norma quando vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, saranno osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

Latrine e orinatoi.

Art. 27. — In ogni azienda industriale e commerciale e nelle immediate adiacenze deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

I Circoli d'ispezione del lavoro possono esonerare dall'obbligo di cui al precedente comma le aziende che occupino meno di 5 operai poste nei comuni dove il regolamento locale d'igiene non abbia prescrizione al riguardo per le case di abitazione.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine in ogni azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone occupate in essa.

I locali delle latrine, quando queste non siano fornite di cacciata d'acqua e di chiusura idraulica del tubo di scarico, non possono comunicare direttamente coi locali di lavoro.

Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in queste contenute, devono rispondere alle norme consigliate dall'ingegneria sanitaria.

Bagni.

Art. 28. — Nelle aziende industriali che occupino più di 20 operai quando questi lavorino in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, il Circolo d'ispezione del lavoro può prescrivere che l'esercente metta a disposizione dei lavoratori i mezzi per fare il bagno generale appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno tenuto conto della importanza e della natura dell'azienda.

I bagni devono essere provvisti di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; quelli per le donne devono essere in ogni caso separati da quelli per gli uomini.

I lavoratori sono obbligati a fare il bagno in conformità delle prescrizioni del Circolo d'ispezione del lavoro e in caso di trasgressione sono puniti a norma dell'articolo 56.

Spogliatoi.

Art. 29. — Le aziende industriali che occupino più di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 28 e quelle dove gli abiti degli operai possono essere bagnati durante il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso di spogliatoi, distinti per i due sessi e convenientemente arredati.

I locali destinati ad uso di spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

Refettorio.

Art. 30. — Le aziende industriali e commerciali nelle quali più di 50 dipendenti rimangono nello stabilimento durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, debbono avere uno o più ambienti destinati ad uso refettorio e muniti di sedili e di tavoli.

Il Circolo d'ispezione del lavoro può in tutto o in parte esonerare l'esercente dall'obbligo di cui al comma precedente, quando riconosce che non sia necessario.

Nelle lavorazioni che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 28 è vietato agli operai di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione: i trasgressori sono puniti a norma dell'articolo 56.

Art. 31. — I refettori devono essere ben illuminati e ventilati ed inoltre riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere

polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. Tanto i locali quanto gli arredi devono essere mantenuti sempre in istato di scrupolosa pulizia, a cura dell'esercente.

Art. 32. — Ai lavoratori dovrà essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le vivande che hanno portato con sè, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

È vietato lo spaccio di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nei refettori e in qualunque parte dello stabilimento.

Locali di ricovero e di riposo.

Art. 33. — In qualunque luogo dove gli operai lavorano normalmente all'aperto sarà messo di regola a loro disposizione un locale dove essi possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi.

Camere di allattamento.

Art. 34. — Le camere destinate nelle aziende industriali all'allattamento dei bambini delle operaie devono essere bene illuminate e ventilate, ben riscaldate nella stagione fredda e tenute sempre in istato di scrupolosa pulizia. Esse saranno anche provviste di acqua e convenientemente arredate.

Dormitori stabili.

Art. 35. — I locali forniti dall'esercente ai lavoratori per uso di dormitorio stabile in un'azienda industriale e commerciale, devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono inoltre essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, il tutto rispondente alle stesse condizioni indicate nel presente regolamento per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le norme che saranno dettate dal Circolo d'ispezione del lavoro.

I dormitori per gli uomini debbono essere separati da quelli per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i 15 anni da quelli per gli adulti.

Annesso ai dormitori che ricoverino più di 50 individui vi deve essere pure un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria, contenente almeno due letti.

Nelle zone dichiarate malariche i dormitori devono essere difesi efficacemente dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

Dormitori temporanei.

Art. 36. — Ai lavoratori che debbono lavorare in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando rimangono a pernottare sul luogo, l'esercente ha il dovere di fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio capanne costruite in tutto o in parte con legno, paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende ed altre costruzioni di ventura, a condizione che siano ben asciutte e munite di mezzi di copertura e di chiusura adatti.

L'esercente deve curare che i dormitori e le loro adiacenze siano sempre puliti e sgombri da immondizie di qualsiasi specie.

Art. 37. — Quando la durata dei lavori ecceda i limiti sopra indicati, l'esercente ha il dovere di provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, fra i quali sono da preferire le baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

In questo caso le costruzioni per dormitorio, baraccate o no, devono rispondere alle seguenti condizioni:

- a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
- b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
- c) essere costruite in tutte le loro parti in guisa da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;
- d) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
- e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
- f) nelle regioni malariche tutte le aperture devono essere ben difese contro la penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

La superficie non può essere inferiore a 3 metri quadrati per persona.

A ciascuno individuo sarà assegnato un letto, una branda od una cuccetta, o almeno un posto fisso a terra, arredati con materasso o saccone, cuscino e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attacapanni ed una mensolina.

In vicinanza delle costruzioni di cui all'articolo precedente, oppure facenti corpo con esse, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

Mezzi di protezione e di difesa.

Art. 38. — I mezzi personali di protezione e tutti gli altri necessari a difesa della salute dell'operaio devono essere forniti dall'esercente.

Quando gli apparecchi di protezione possono diventare veicolo di contagio devono essere individuali e contrassegnati col nome, o con un numero. I funzionari incaricati della vigilanza possono farli cambiare quando si dimostrino insufficienti allo scopo.

I lavoratori che non facciano uso degli apparecchi di protezione, o che non ne curino la conservazione, sono puniti a norma dell'articolo 56.

*Disposizioni speciali
relative al lavoro dei fanciulli, dei giovani e delle donne.*

Art. 39. — I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i giovani e le donne adibiti ai lavori di trasporto di pesi non possono essere superiori ai seguenti:

- A) Trasporto a braccia od a spalla:
 maschi sotto i 15 anni, kg. 15;
 maschi dai 15 ai 17 anni kg. 25;
 femmine sotto i 15 anni, kg. 5;
 femmine dai 15 ai 17 anni, kg. 15;
 femmine sopra i 17 anni, kg. 20.

B) Trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

C) Trasporto con carretti su guide di ferro: venti volte i pesi precedenti, compreso il peso del veicolo.

Le donne, i giovani e i fanciulli non possono restare adibiti al lavoro di trasporto di pesi più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Alla manovra o al traino dei vagonetti non potranno essere adibiti fanciulli o giovani di età inferiore ai 18 anni compiuti.

È vietato inoltre adibire fanciulli e fanciulle sotto i 15 anni al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote in condizioni di speciale disagio o di pericolo.

È vietato pure adibire al trasporto di pesi sotto qualunque forma le donne incinte dopo il sesto mese di gravidanza.

Nuove costruzioni.

Art. 40. — Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, è tenuto a darne notizia al Circolo d'ispezione del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

La notizia dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorranno.

Il Circolo d'ispezione potrà, ove lo ritenga necessario, chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai tipi e alle descrizioni notificati, tenendo conto delle cautele che potranno essere necessarie per la tutela della incolumità del vicinato e prendendo, all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale.

Qualora il Circolo d'ispezione non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 41. — I locali e gli impianti delle aziende di cui al presente titolo costruiti o messi in opera prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere uniformati alle disposizioni di esso entro 3 anni dalla data predetta.

Successivamente il Circolo d'ispezione del lavoro potrà, concedere temporanee proroghe allo adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, purchè le ritenga non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo creda necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE.

Aziende e lavori soggetti al presente titolo.

Art. 42. — Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende nelle quali si compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschi-coltura, e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che abbiano per scopo la preparazione, la conserva-

zione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia od al governo del bestiame.

Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal proprietario che coltivi direttamente il proprio fondo con l'aiuto dei membri della famiglia secolui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi per lavori stagionali mano d'opera avventizia.

Abitazioni e dormitori.

Art. 43. — Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, e nel regolamento, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 622, per i servizi di pulizia, di igiene e per le scuole rurali dell'Agro romano, è vietato di destinare ad abitazione di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o la cui copertura siano costituite in tutto od in parte dalla roccia;

b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si debbono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

Art. 44. — Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori avventizi assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

Stalle e concimaie.

Art. 45. — Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

Quando siano collocate sotto ad essi devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Esse devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori della stalla e secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalla casa di abitazione o dal dormitorio, nonchè dai depositi e condutture dell'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, il Circolo di ispezione di lavoro potrà concedere che la concimaia sia stabilita anche a distanze minori.

Acquai e latrine.

Art. 46. — Nelle abitazioni stabili ogni famiglia sarà provveduta di acquaio e di latrina.

Le acque di scarico degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi non possono essere versate nel terreno a distanza minore di 25 metri dall'abitazione nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Quelle delle latrine devono essere raccolte in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore dei gas.

I locali delle latrine non possono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che quelle non siano a chiusura idraulica.

Acqua.

Art. 47. — Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile si devono osservare le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Preservazione dalle malattie.

Art. 48. — È vietato eseguire le lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al 1° comma dell'articolo 42 nelle stalle o in locali sotterranei.

Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi dovranno adottarsi i provvedimenti opportuni per il ricambio dell'aria.

Art. 49. — Nei lavori che si compiono nelle aziende agricole e nei quali si adoperino, o si producano normalmente materie asfissianti, o tossiche, od infettanti, od in qualunque altro modo nocive

alla salute, si devono osservare le medesime prescrizioni indicate negli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Dette prescrizioni riguardano specialmente le operazioni che hanno per scopo la distruzione di parassiti di qualunque specie delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti.

Art. 50. — L'esercente dovrà tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione e di medicazione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 51. — Il Ministro per l'economia nazionale stabilirà per ciascuna Provincia, sentite le Associazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, il periodo di tempo entro cui i locali già esistenti delle aziende agrarie dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente regolamento nonchè le modalità relative.

I Circoli d'ispezione del lavoro potranno, nei riguardi dei locali esistenti, concedere temporanee deroghe per le singole aziende alle disposizioni del presente titolo e a quelle che saranno emanate in virtù del comma precedente, purchè le ritengano non pregiudizievoli alla salute dei lavoratori subordinandole, ove lo credano necessario, all'adozione di adeguati provvedimenti per la loro tutela igienica.

TITOLO IV.

VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 52. — La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dei regolamenti speciali che verranno successivamente emanati è affidata al Ministero dell'economia nazionale che la eserciterà a mezzo dei Circoli d'ispezione del lavoro.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà anche stabilire che la vigilanza sia esercitata, per i lavori sopraterra delle cave, miniere e torbiere dagli ispettori delle miniere e per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione dei Circoli d'ispezione del lavoro, dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura e dalla Milizia nazionale forestale.

Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato o sottoposte al controllo di questo, il Ministro per l'economia nazionale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato eserciterà direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.

Contro le determinazioni del Circolo d'ispezione del lavoro è ammesso, da parte del datore di lavoro interessato, ricorso al Ministro per l'economia nazionale entro 30 giorni da quello della loro comunicazione.

Art. 53. — I funzionari incaricati della vigilanza hanno la facoltà di visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato ed inoltre di chiedere all'esercente, al personale dirigente ed a quello dipendente tutte quelle informazioni, non escluse quelle sui processi di lavorazione, che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito. Essi debbono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 298 del Codice penale.

I funzionari incaricati della vigilanza possono anche chiedere l'intervento della forza pubblica quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 54. — Le prescrizioni che i funzionari incaricati della vigilanza credano di dover fare per l'applicazione del presente regolamento, sono compilate su apposito foglio in doppio, firmato dal funzionario e dall'esercente, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle copie.

L'esercente è tenuto ad eseguire le prescrizioni fattegli salvo i casi di ricorso a norma del precedente articolo 52. È anche tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Quando siano assenti l'esercente o altra persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

Art. 55. — I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni, e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale dev'essere compilato dal funzionario e firmato da lui e dall'esercente, o da chi lo rappresenta in quel momento oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, il funzionario ne fa menzione, indicandone le ragioni.

Il verbale di contravvenzione è trasmesso dal funzionario che l'ha redatto e firmato all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al capo circolo dell'Ispettorato del lavoro da cui dipende.

Art. 56. — Gli esercenti o coloro che li rappresentano saranno puniti con un'ammenda

a) da lire 300 a lire 2.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 25, 35, 37, 40, 41, 43 (comma 1°) 44, 45 (commi 1° e 2°);

b) da lire 200 a lire 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 (comma 1°), 31, 33, 34, 36, 39, 43 (comma 2°) 45 (commi 3°, 4°, 5°), 46, 47, 48, 49;

c) da lire 10 a lire 20 per ciascuna delle persone impiegate ed alle quali si riferiscono le disposizioni regolamentari per le infrazioni agli articoli 7, 16, 21, 22 (commi 1° e 2°), 23, 24, 32, 38 (1° e 2° comma), 50, con un massimo di lire 200.

Ogni lavoratore per le infrazioni alle disposizioni di cui all'ultimo comma di ciascuno degli articoli 22, 28, 30, 32, 38, sarà punito con una ammenda da lire 5 a lire 20.

Art. 57. — Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri dell'interno, dell'economia nazionale e delle comunicazioni stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

I funzionari incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno collaborare con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli ufficiali sanitari e i Circoli di ispezione del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 58. — Il Ministro per l'economia nazionale potrà consentire deroghe all'applicazione di talune delle disposizioni del presente regolamento per determinate categorie di aziende o determinate località quando ne riconosca particolarmente gravosa l'applicazione a causa di condizioni contingenti.

Art. 59. — Il presente regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia che non siano state uniformate, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni

del regolamento stesso per ciò che riguarda le aziende e le materie cui si riferisce, cessano di avere vigore.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio di Stato, possono i comuni essere autorizzati, caso per caso, ad inserire ovvero mantenere nei propri regolamenti di igiene e di edilizia norme più rigorose di quelle prefisse dal presente regolamento, ove ciò sia richiesto da particolari ragioni di usi locali, di opportunità economica e di tradizione industriale, commerciale od agricola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale

BELLUZZO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione commissariale 7 aprile 1927 relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 2° quadrimestre dell'anno 1927.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

DETERMINA:

ART. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il secondo quadrimestre del 1927, sono confermati, nella misura stabilita con la determinazione commissariale 7 dicembre 1926 per il primo quadrimestre dell'anno corrente, nella misura che segue:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.050
» » 2 ^a »	»	1.850
» » 3 ^a »	»	1.600
» » categoria transitoria	»	1.450

Per il Brasile:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.400
» » 2 ^a »	»	2.150
» » 3 ^a »	»	1.850
» » categoria transitoria	»	1.650

Per il Plata:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.450
» » 2 ^a »	»	2.200
» » 3 ^a »	»	1.900
» » categoria transitoria	»	1.700

Per il Centro America:

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.500
» » 2 ^a »	»	2.300
» » 3 ^a »	»	2.000
» » categoria transitoria	»	1.900

ART. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di lire 150 a posto.

ART. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

ART. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categ.
<i>Duilio</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Giulio Cesare</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Roma</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Conte Rosso</i>	Lloyd Sabauda	1 ^a
<i>Conte Verde</i>	Lloyd Sabauda	1 ^a
<i>Conte Biancamano</i>	Lloyd Sabauda	1 ^a
<i>Colombo</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>America</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Principessa Majalda</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca d'Aosta</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca degli Abruzzi</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Re Vittorio</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Taormina</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Presidente Wilson</i>	Cosulich	2 ^a

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categ.
<i>Martha Washington</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Principe di Udine</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Tomaso di Savoia</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Maria</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Giovanna</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Ammiraglio Bettolo</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Giuseppe Verdi</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Cesare Battisti</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Dante Alighieri</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Nazario Sauro</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Leonardo da Vinci</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Valdivia</i>	Lloyd Latino	2 ^a
<i>Patria</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Providence</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Alsina</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Mendoza</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Florida</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Europa</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Bologna</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Palermo</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Venezuela</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Napoli</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Re d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Formosa</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Regina d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Pincio</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Plata</i>	Transports Maritimes	3 ^a
<i>Città di Genova</i>	Navigazione Gener. Italiana	Transitoria
<i>Caprera</i>	Navigazione Gener. Italiana	»
<i>Atlanta</i>	Cosulich	»
<i>Belvedere</i>	Cosulich	»
<i>Sofia</i>	Cosulich	»

Roma, 7 aprile 1927 - Anno V

Il Commissario generale: DE MICHELIS.

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il 2^o quadrimestre 1927.

A mente dell'articolo 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione, si riassumono le proposte delle Compagnie di navigazione assieme con le indagini del Commissariato ed i pareri delle varie

Autorità, in ordine alla fissazione dei noli di terza classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il secondo quadrimestre 1927.

COMPAGNIE.

Tutte le Compagnie propongono noli superiori a quelli vigenti nel quadrimestre che ora sta per finire.

Dal confronto dei noli proposti con quelli in vigore, risulta per ognuna delle Compagnie la seguente richiesta di aumenti:

<i>Lloyd Sabaudò:</i>			
pel Nord America	L.	600	
pel Sud America	da »	650	a L. 500
<i>Navigazione Generale Italiana:</i>			
pel Nord, pel centro e pel Sud America	»	250	
<i>Transatlantica Italiana:</i>			
pel Nord e pel Sud America	»	250	
<i>Cosulich:</i>			
pel Nord e pel Sud America	»	250	
<i>Lloyd Latino:</i>			
pel Sud America	»	250	
<i>Transports Maritimes:</i>			
pel Sud America	»	250	

Tutte le Compagnie, chiedono, inoltre, che venga mantenuto il sopranolo di lire 200.

Le ragioni addotte dalle Compagnie vettrici per richiedere aumenti di nolo si riducono sostanzialmente a due: deficienza di traffico emigratorio e maggiori spese di esercizio.

La persistente deficienza di traffico emigratorio si farà sentire, esse dicono, anche più duramente pel prossimo quadrimestre. Per i viaggi di andata i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto costituiscono la morta stagione ed il movimento emigratorio è in detti mesi notevolmente ridotto. Per i viaggi di ritorno le previsioni non sono molto confortanti; e del resto la campagna dei rimpatri viene quasi a cessare in maggio, e quindi interessa un solo mese del prossimo quadrimestre. Perdurando le restrizioni immigratorie americane, il traffico passeggeri pel e dal Nord America si mantiene sempre scarso.

Le spese di esercizio non hanno subito variazioni notevoli. Il prezzo del carbone è diminuito, pur restando superiore a quello che era quando vennero fissati i noli attualmente consentiti. Ma di tale diminuzione di prezzo l'esercizio della navigazione non ha potuto avvantaggiarsi che parzialmente, gravando sulle Compagnie

l'onere dei grossi acquisti al prezzo elevato fatti durante lo sciopero per assicurare il rifornimento dei loro depositi.

La *Navigazione Generale* rileva ancora una volta che i noli emigranti vengono in pratica ad essere notevolmente ridotti dalle tasse di legge, e dalle spese inerenti alla patente di vettore, alla licenza consolare, alla tassa recentemente istituita per gli emigranti rimpatrianti, al fondo vigili nonchè dalle spese relative al vitto, alloggio e bonifica degli emigranti in attesa di imbarco.

La *Cosulich*, per suo conto, osserva che le spese di esercizio sono tuttora gravate sia dall'aumento del 10 per cento sulle mercedi concesse agli equipaggi ed agli scali maggiori dei piroscafi, sia per le spese che i nuovi adattamenti disposti a bordo per gli emigranti — in adesione alle richieste anche da parte del Commissariato Generale — hanno apportato, sia per il personale scelto, che, in seguito alle sistemazioni delle cabine e dei refettori per emigranti, si è dimostrato necessario in sostituzione dei capistiva per dare maggior decoro alla vita di bordo anche dei passeggeri di terza classe. Detta Compagnia, poi, mette in rilievo la circostanza che essa ha in allestimento, con ogni confortevole adattamento per i passeggeri ed in particolare per gli emigranti, due grandi motonavi, ed all'uopo la Compagnia non ha badato a sacrifici, pur di far opera che ridondi a lustro e decoro della Marina Mercantile Italiana.

INDAGINI DEL COMMISSARIATO.

Prezzi nei noli dei centri marittimi esteri.

Quanto ai noli esteri, le notizie che il Commissariato Generale ha ricevuto dai Regi Consoli e dagli Uffici dell'emigrazione all'estero nei principali centri marittimi ed americani, assicurano che detti noli sono rimasti invariati o sono diminuiti.

Nei porti inglesi essi si mantengono fermi nella misura raggiunta nello scorso anno. Fermi sono anche i noli francesi. Notevole ribasso segnano, invece, i noli da Rotterdam pel Sud America, passati da lire sterline 29 e 30 a 20 e 22. Aumentati i noli da Barcellona per piroscafi di una compagnia italiana (*Lloyd Sabauda*: dal massimo di *pesetas* 592 e minimo di *pesetas* 585 al massimo di 619,90 e 594), ma diminuiti quelli della *Transatlantica española* (da 560 a 550) e della *Société Générale des Transports Maritimes* (da 540 a 530).

PARERI RICHIESTI PER LEGGE.

A) *Camere di Commercio:*

Genova. — Ritiene dovere prospettare l'opportunità che le richieste avanzate dai vettori per la determinazione dei noli del 2° quadrimestre 1927 vengano accolte, almeno nella misura che

S. E. il Commissario Generale riterrà utile e giusto di stabilire. E ciò perchè il quadrimestre venturo rappresenta il periodo di massima magra del trasporto degli emigranti ed anche perchè il rinvio del carbone non può far sentire ancora tutti i suoi benefici effetti a cagione delle rilevanti spese sostenute dalle compagnie per assicurarsi le massime provviste di combustibile.

Napoli. — Conferma il parere precedente espresso, e cioè che nessuna variazione debba apportarsi ai noli pel prossimo quadrimestre, non essendo intervenuta alcuna causa a far modificare il precedente parere.

Venezia. — Si limita a prospettare il pensiero delle Compagnie vettrici degli emigranti ed a riferire sull'andamento generale del mercato dei noli, che è rimasto abbastanza sostenuto nell'Atlantico e tale potrà mantenersi anche nei prossimi mesi, sia per influenza dei torbidi politici nella Cina sia per la necessità di rifornire i depositi di carbone inglese che si sono esauriti durante lo sciopero.

Messina. — Opina che, stante le immutate condizioni del mercato, possono pel prossimo quadrimestre mantenersi gli attuali noli per emigranti.

Trieste. — Non si è pronunciata in merito ad eventuali cambiamenti di noli.

B) *Ispettorati:*

Gli Ispettorati dell'emigrazione sono concordi nel ritenere opportuno lasciare immutati i noli attuali.

C) *Direzione Generale della Marina Mercantile:*

La Direzione Generale della Marina Mercantile propone di lasciare invariati i noli attuali per il 2° quadrimestre del corrente anno.

Essa osserva che, eccettuato che per le merci, per le quali si è verificata una sensibile diminuzione, specie nella esportazione, il movimento complessivo dei passeggeri per gli Stati Uniti è aumentato, e tale miglioramento, che si verifica soprattutto per le classi superiori, è particolarmente notevole, sia perchè esso sembra avere carattere di continuità, sia perchè il numero dei viaggiatori di classe ha ormai superato quello degli emigranti propriamente detti.

Pel Sud America la lieve diminuzione dei rimpatri è largamente compensata dal movimento emigratorio. Anche per ciò che si attiene alle merci, le maggiori importazioni in Italia riparano allo squilibrio determinato dalla diminuzione delle esportazioni.

Pel Centro America e per l'Australia, il traffico complessivo è in aumento, ma senza importanza per la valutazione complessiva del movimento di cui trattasi.

Quanto alle condizioni di esercizio delle navi, è da notarsi che il ribasso del combustibile — i prezzi del quale ormai sono quasi alla pari con quelli del quadrimestre novembre 1925-febbraio 1926 —

non fa sentire ancora pienamente i suoi effetti in conseguenza delle notevoli maggiori spese sostenute dall'armamento per rifornire i depositi durante lo sciopero inglese, e inoltre che, nonostante il miglioramento dei prezzi, l'armamento risente ancora aggravio per i generi di consumo di scafo e macchina e per gli approvvigionamenti in genere, mentre gli altri gravami sull'armamento delle navi sono rimasti invariati.

Restando quindi in complesso stazionaria la situazione, benchè più favorevole all'armamento, non è il caso di diminuire i noli.

TRAFFICO EMIGRATORIO.

Qui sotto si riportano le tabelle statistiche che si riferiscono al traffico emigratorio nei due ultimi anni (1925 e 1926) e ai due primi mesi dell'anno corrente (1927), e che provano ancora una volta come l'industria dei vettori si vada svolgendo con sempre maggiore profitto nonostante le previsioni pessimistiche che le compagnie, allo scadere di ogni quadrimestre, sono solite portare a sostegno delle loro richieste.

ANNO 1925				ANNO 1926			
America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud	
Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti
7	2.966	9	5.730	6	2.466	11	7.582
7	1.536	9	5.685	7	2.699	11	6.732
7	5.067	11	4.784	4	2.855	12	5.830
8	3.416	14	5.889	7	5.450	10	4.488
5	4.550	9	4.297	7	4.591	10	4.537
9	3.673	9	2.819	7	5.122	9	4.185
7	3.366	8	3.367	6	4.428	7	3.343
7	3.677	9	4.828	6	6.164	10	6.426
8	5.643	11	7.101	9	1.197	11	7.868
7	4.488	13	11.321	8	5.424	15	15.968
8	3.881	13	11.581	6	3.508	12	10.625
3	1.508	8	5.559	5	2.164	10	9.599
83	43.771	123	72.601	78	46.068	128	87.183

ANNO 1927

MESI	America del Nord		America del Sud	
	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti
Gennaio	3	2.609	10	9.376
Febbraio	7	2.592	10	6.555

Risulta dai dati surriferiti che il movimento emigratorio *per le due Americhe* del 1926 ha superato quello del 1925 per 16.879 unità. Fra i primi due mesi del 1926 e quelli del 1927, la differenza a favore di questi ultimi è di 1653 unità.

CONSIDERAZIONI DEL COMMISSARIATO GENERALE E CONCLUSIONI.

Dalla valutazione degli elementi fin qui esposti, l'ufficio ha tratto la convinzione che i noli attuali non debbano subire revisione di sorta, ma debbano rimanere invariati anche pel prossimo quadri-mestre.

Le tabelle statistiche surriferite insegnano che il movimento emigratorio si è mantenuto nel corso del 1926 sulla stessa linea del 1925, con, anzi, una certa tendenza al miglioramento, tanto che il bilancio emigratorio *transoceanico* del 1926 si è chiuso complessivamente con un attivo di 4.734 in confronto a quello del 1925, e le previsioni non sono per la probabilità di mutamenti sfavorevoli dell'odierna situazione. Nel periodo estivo il movimento emigratorio subirà la consueta diminuzione stagionale, ma senza notevoli riflessi sull'andamento generale dei traffici.

I noli attuali rispondono convenientemente alle esigenze dei servizi. Nè si vede come si potrebbe sostenere che l'industria del trasporto degli emigranti si svolge con perdita o con insufficiente profitto, quando si pensi alle provvigioni, davvero generose, che i vettori notoriamente largiscono ai loro rappresentanti e che sono sempre superiori all'importanza ed all'entità delle prestazioni.

I noli esteri ai quali qualche vettore si riferisce, sono rimasti generalmente immutati; se mai, per alcuni di essi sono sopravvenuti non già aumenti, ma diminuzioni.

Quanto alle spese di esercizio, si può facilmente rispondere alle Compagnie quanto segue:

a) se le Compagnie risentono ancora l'aggravio delle grosse spese incontrate durante lo sciopero inglese per il rifornimento dei depositi di carbone è indubbio che smaltendosi quelle riserve, si farà notevolmente sentire il vantaggio dei migliori prezzi del combustibile. Il prezzo del carbone che a fine ottobre 1926 era di lire italiane 600, era disceso a fine febbraio a lire italiane 208.

b) È da rilevarsi il migliorato potere d'acquisto della nostra lira, come risulta specialmente dal corso della sterlina (Borsa di Genova).

Settembre 1926	132,67
Ottobre	»	110,42
Novembre	»	115,77
Dicembre	»	109,16
Gennaio 1927	112 —
Febbraio	»	112,31
Marzo	»	107,82;

ciò che favorisce la diminuzione delle spese di esercizio.

c) Ancora in riguardo a tali spese, occorre rilevare la diminuzione dei prezzi dei consumi in generale e di quelli caratteristici degli emigranti, come risulta dal seguente specchio:

	Indici della Camera di Commercio di Milano relativi ai consumi in genere	Indici della Camera di Commercio di Genova relativi ai consumi caratteristici degli e- migranti
Maggio 1926	(base = 1913)	100 —
Giugno	» 695,92	100,38
Luglio	» 705,50	107,95
Agosto	» 712,01	111 —
Settembre	» 699,51	108,05
Ottobre	» 671,20	104,22
Novembre	» 655,75	99 —
Dicembre	» 647,66	98,60
Gennaio 1927 635,80	97,85
Febbraio	» 643,20	98,65

d) Per quanto concerne le spese che le Compagnie incontrano per introdurre nuove modificazioni nell'assetto interno delle terze classi, suggerite dai Regi Commissari e dal Commissariato Generale, si può osservare quanto fu già detto altre volte, e cioè che esse tornano a vantaggio delle Compagnie stesse mettendole in grado di sostenere la concorrenza delle Società estere.

Per queste considerazioni, l'Ufficio propone che per il secondo quadrimestre vengano confermati i noli attualmente in vigore.

Ai Regi Ispettorati di emigrazione nei porti del Regno;
e per conoscenza:
Ai Regi Uffici e Delegati Provinciali dell'Emigrazione.

OGGETTO

Rimpatrio temporaneo di connazionali
iscritti alla « American Legion ».

In vista del Congresso di riservisti americani indetto per il prossimo agosto a Parigi dall'« American Legion », il Ministero della Guerra ha diramato la circolare di cui si acclude copia nella quale sono compendiate le provvidenze ed agevolazioni concesse a quelli fra i nostri connazionali ex-riservisti dell'esercito americano i quali intendessero fare un breve soggiorno nel Regno dopo aver preso parte al Congresso in parola.

Le SS. LL. vorranno prenderne buona nota poichè la maggior parte di essi, secondo intese intercorse tra le Compagnie straniere di navigazione interessate e le nostre Società, prenderanno imbarco per il ritorno agli Stati Uniti nei porti del Regno su piroscafi nazionali.

Pregasi dare assicurazione. — GRANDI.

Come è noto, è progettato per il corrente anno un viaggio in Europa di parecchie migliaia (si parla di 35,000 persone) di ex-combattenti americani, facenti parte della « American Legion », la grande organizzazione che ha molta analogia con la nostra « Opera Nazionale dei Combattenti ».

Sembra che in tale occasione diverse centinaia di legionari verranno anche in Italia e si ha già notizia che di questo contingente farà parte un numeroso gruppo di italo-americani.

Per agevolare il viaggio in Italia di questi legionari le competenti Autorità hanno già disposta a loro favore l'esenzione dal visto e dalla tassa sui passaporti, limitando però tale eccezionale concessione ad un termine di soggiorno nel Regno di tre mesi al massimo.

Inoltre il Ministero degli Affari Esteri ha già preso accordi colle Autorità americane perchè il particolare documento rilasciato dalla stessa American Legion e denominato « Official certificate of identification », di cui saranno muniti i componenti l'« American Legion » in Europa, tenga luogo nel periodo di tre mesi suddetto, del passaporto ordinario americano.

Non è improbabile che taluni dei connazionali appartenenti alla « American Legion », pur avendo prestato, durante la guerra, nell'Esercito associato americano un servizio che a norma delle disposizioni in vigore deve ritenersi equivalente a quello prestato nel Regio Esercito, siano tuttavia formalmente incorsi in inadempienze nei riguardi degli obblighi coscrizionali loro spettanti nel Regno, avendo trascurato di costituirsi alle Regie Autorità per regolarizzare la loro posizione.

Ora, perchè le già disposte agevolazioni non abbiano a subire intralcio per effetto di tale circostanza, questo Ministero, d'accordo col Ministero della Giustizia e coll'Avvocato Generale Militare, prega codesto Comando Generale di disporre affinchè i connazionali che rimpatrino muniti di detto « Official certificate of identification » non abbiano a subire molestie a cagione delle inadempienze suaccennate.

Essi pertanto dovranno essere, a tale riguardo, lasciati indisturbati purchè in possesso del certificato suddetto e per tutto quel periodo di tempo (tre mesi) nel quale detto certificato avrà validità come passaporto.

Si gradirà un cenno di assicurazione — CAVALLERO.

CIRCOLARE 15 MAGGIO 1927, V - N. 52.

Ai Regi Ispettorati di emigrazione nei porti del Regno

Ai Regi Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.